

Fonti del diritto

Sono elencate nell'art. 1 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, norme premesse al c.c. che disciplinano l'intero sistema giuridico italiano

Fonti di cognizione

- Si definiscono fonti di cognizione gli **atti scritti**, non aventi forza normativa (a differenza delle fonti di produzione), volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo.
- Atti con valore conoscitivo legale o privilegiato (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettino ufficiale* delle regioni, albo pretorio degli enti locali)
- Atti con **valore meramente notiziale**

Fonti di produzione del diritto interno

- Costituzione, leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali
- Fonti comunitarie
- Leggi ordinarie e altri atti aventi forza di legge
- Regolamenti
- Usi

Fonti -atto e fonti-fatto

- Si ha fonte-atto quando una norma è contenuta in un atto la cui esistenza è determinata a priori e che è emanato da un organo secondo procedure prestabilite
- Si parla di fonte-fatto (tipico esempio è la consuetudine) quando l'ordinamento attribuisce una valenza normativa a comportamenti umani o fatti sociali non esplicitamente previsti

Fonti del diritto

- Si chiamano fonti del diritto gli *atti* o i *fatti* che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche.
- Si chiamano fonti *di* produzione del diritto **quei fatti o quegli atti ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri.**
- Si chiamano fonti *sulla* produzione **quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti.**

Le fonti sulla produzione

- Le fonti *sulla* produzione hanno la funzione di individuare:
 - **i soggetti abilitati a stabilire norme giuridiche mediante fatti o specifici atti fonte**
 - **le procedure che a tal fine questi soggetti devono seguire**
 - **i modi mediante i quali le norme prodotte devono o possono essere portate a conoscenza dei destinatari**

Ordinamento giuridico come sistema

- **Unità dell'ordinamento**
- Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al *potere costituente*, cioè al momento fondante dell'ordinamento e all'atto che con esso viene posto, la Costituzione.
- **Coerenza dell'ordinamento**
- L'ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere le *antinomie normative*, cioè i contrasti tra norme, e consentire all'interprete di individuare la norma, l'unica norma, che deve essere applicata in concreto.
- **Completezza dell'ordinamento**
- L'ordinamento predispone determinati rimedi per colmare le *lacune o vuoti normativi*, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere all'interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso concreto

Risoluzione delle antinomie

- Il nostro ordinamento è un sistema coerente e unitario che garantisce la certezza del diritto. Ragion per cui eventuali antinomie vanno risolte attraverso l'applicazione di una serie di criteri che consentono di individuare *l'unica norma* da applicare al caso concreto

Principio gerarchico

- In caso di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata (***lex superior derogat inferiori***)
- La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall'ordinamento mediante ***annullamento***
- L'***annullamento***, a differenza dell'abrogazione, determina la perdita di efficacia **non solo *ex nunc***, ma **anche *ex tunc***

La riserva di legge

- Funzione di garanzia
- L'istituto della riserva di legge designa **i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge** (nonché agli atti equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti dell'esecutivo.
- **Riserve assolute** (es.: art. 13 Cost., art. 25 Cost.)
- **Riserve relative** (es.: art. 23 Cost., art. 97 Cost.)
- **Riserve rinforzate** (es.: art. 8 Cost., art. 16 Cost.)

Riserve di legge costituzionale

- Art. 71 Cost.
- Art. 132 Cost. (legge costituzionale rinforzata)
- Art. 137 Cost.

Riserva di legge ordinaria

- **Riserva assoluta:** la disciplina della materia è interamente riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di *stretta esecuzione*
- **Riserva relativa:** alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia, al regolamento dell'esecutivo la disciplina ulteriore di dettaglio
- **Riserva rinforzata:** la disciplina della materia è riservata alla legge che deve seguire certe procedure o avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti

Criterio cronologico

- In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (***lex posterior derogat priori***)
- La norma precedente è abrogata da quella successiva (**la norma abrogata *non* è invalida**)
- L'**abrogazione**, presupponendo un contrasto tra norme *entrambe valide*, non elimina la norma precedente ma ne *circoscrive nel tempo l'efficacia*

Principio dell'efficacia della legge nel tempo

- Per applicare il criterio cronologico bisogna determinare con certezza il momento di entrata in vigore di una legge rispetto a un'altra
- La legge entra in vigore e acquista efficacia dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

L'abrogazione delle leggi

- **Art. 15 preleggi**
- «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore».
- Abrogazione espressa
- Abrogazione tacita
- Abrogazione implicita

Le clausole di abrogazione espressa

- Esempio: art. 55 d.lgs. 177/2005: «Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare».

Conflitto tra norma generale e norma speciale

- Si applica il principio per cui *la legge speciale deroga la legge generale*
- Gli spazi normativi delle disposizioni sono per definizione diversi per cui la norma speciale continua ad operare con riferimento alla specifica materia da essa regolata anche se si modifica la norma generale che disciplina le altre ipotesi


Principio della irretroattività della legge

- La legge dispone solo per l'avvenire ovvero disciplina solo i rapporti e le situazioni che si verificano dopo la sua entrata in vigore
- Art. 11, co.1, disp.preliminari al c.c.: *La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*
- Il principio di irretroattività assurge a rango costituzionale solo in materia penale (art. 25 Cost.: *nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*)

Criterio della competenza

- In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata **la norma posta dalla fonte competente** (con esclusione di qualsiasi altra fonte). Es.: regolamenti parlamentari)
- • La norma non competente è invalida e deve essere eliminata dall'ordinamento mediante ***annullamento***
- • L'annullamento, a differenza dell'abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo *ex nunc*, ma anche *ex tunc*

Sistema delle fonti



In caso di antinomie tra le fonti

Si possono seguire diversi criteri per individuare la fonte che deve essere applicata:

- **gerarchico:**
 - la fonte di grado superiore prevale su quella di grado inferiore
- **cronologico:**
 - a parità di grado, la fonte approvata successivamente prevale su quella precedente
- **di competenza**
 - la fonte adottata dall'organo che ha la competenza in una certa materia prevale sulle altre fonti di pari grado
- **di specialità:**
 - a parità di grado la fonte che detta regole con carattere di specialità prevale su quella che detta regole a carattere generale

Costituzione

- Legge fondamentale di uno Stato, l'atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, ne enuncia i valori e i principi fondamentali e stabilisce l'organizzazione politica su cui si regge

Costituzione formale e materiale

- La prima è costituita dal documento normativo entrato in vigore nel 1948
- La seconda comprende oltre il testo formale anche le attuazioni che esso ha avuto

Classificazione delle costituzioni moderne

- Scritte: Le norme delle Costituzioni sono formalizzate in un documento scritto, che dà maggiore certezza e solennità
- Consuetudinarie: Assenza di forma scritta. Le norme costituzionali sono principalmente prodotte da consuetudini formatesi nel tempo. Esempio classico è quello della Gran Bretagna

... classificazione

- Rigide: dispongono procedimenti particolari per la modificazione del testo costituzionale. Tali procedimenti sono più gravosi di quelli previsti per l'approvazione delle leggi ordinarie.
- Flessibili: Non è previsto un procedimento aggravato di revisione. Le disposizioni costituzionali possono essere modificate o soppresse con legge ordinaria. (esempio: lo Statuto Albertino

...classificazione

- Brevi: Diffuse nel XIX secolo. Contengono principalmente le norme sull'organizzazione dello Stato e si limitano ad indicare i più significativi diritti dei cittadini (ad esempio lo Statuto Albertino con solo 84 articoli.)
- Lunghe: Non pongono l'accento solo sul sistema dei poteri pubblici, ma disciplinano a fondo i rapporti fra individuo e autorità (diritti civili, politici, sociali), nonché i principi fondanti delle relazioni tra privati, un tempo relegati nei codici. La Costituzione italiana appartiene a questa categoria

...classificazione

- **OTTRIALE** – (dal francese *Octroyées* = concesse).
Diffuse nella prima metà del secolo XIX. Provenienti da una concessione unilaterale (*octroi*) del Re, in quanto sovrano (esempi: la Costituzione francese del 1814, lo Statuto Albertino del 1848).
- **PATTIZIE** – Accordo tra Re ed Assemblea rappresentativa del popolo. Coesistenza e compromesso tra principio monarchico e principio democratico (esempio: le Costituzioni francesi del 1791 e del 1830).

... classificazione

- **APPROVATE CON PROCEDIMENTO POPOLARE** – (con l'affermazione del principio della sovranità popolare su quello monarchico) Di solito, elezione di una Assemblea costituente che redige ed approva il testo della Costituzione. Frequente il ricorso a referendum popolare sul testo appena approvato dall'Assemblea. In Italia c'è stato un referendum preventivo (monarchia – repubblica) che ha vincolato in partenza le scelte dell'Assemblea costituente sulla forma di Stato.

Caratteristiche della nostra Costituzione

- **Scritta**
- **Rigida:** può essere modificata solo con procedure particolari espressamente previste
- **Lunga:** oltre a disciplinare l'organizzazione dello Stato e i diritti dei cittadini contiene numerose norme molto specifiche
- **Deliberata, democratica, compromissoria:** fu redatta e votata da un'Assemblea costituente, che rappresentava il popolo italiano (in contrapposizione a quelle concesse dai sovrani)
- **Programmatica:** stabilisce obiettivi e programmi al cui conseguimento deve tendere l'attività della Repubblica

Costituzionalismo moderno

- **La Costituzione degli Stati Uniti d'America (1787)**
- «Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più perfetta unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale e assicurare le benedizioni della libertà a noi stessi e alla nostra posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America...»

La costituzione francese del 1791

- «L'Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui principi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l'uguaglianza dei diritti.
- Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzione di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano prove di nobiltà, o che presupponevano distinzioni di nascita, né alcuna altra superiorità se non quella dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. [...]

...la costituzione francese del 1791

- «[...] Non vi è più né venalità, né ereditarietà di alcun ufficio pubblico.
- Non vi è più, per alcuna parte della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio, né eccezione al diritto comune di tutti i francesi.
- Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professioni, arti e mestieri.
- La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro impegno che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione...»

Statuto Albertino

CARLO ALBERTO, per la grazia di Dio, RE DI SARDEGNA,
DI CIPRO E DI GERUSALEMME, Ecc. Ecc. Ecc.

Con **lealtà di Re e con affetto di Padre** Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come **la Nostra confidenza** in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

..... Perciò di **Nostra certa scienza**, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e **Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile** della Monarchia, quanto segue:...”

Lo Statuto Albertino: Costituzione “programmatica”

- **Lo Statuto albertino**

“Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle **leggi**” (24)

- “La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla **legge**, e nelle forme ch'essa prescrive” (

Genesi della nostra Costituzione

- La Costituzione italiana è *entrata in vigore il 1 gennaio 1948*. La sua nascita, però, fu il frutto di tappe successive:
- **25 giugno 1944:** viene emanato il decreto legislativo luogotenenziale n.151 che dota lo Stato italiano di un ordinamento provvisorio, caratterizzato dalla funzione esplicita di preparare la formazione di un rinnovato stabile assetto costituzionale. Si decide che le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, attraverso un'Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, diretto e segreto. Alla consultazione parteciperanno, per la prima volta, anche le donne.
- **16 marzo 1946:** viene introdotto un nuovo decreto luogotenenziale (n.98). Si stabilisce che a decidere la nuova forma istituzionale dello Stato (monarchia o repubblica) sarà direttamente il popolo, mediante un referendum. In precedenza si era delegata tale decisione all'Assemblea Costituente.

... genesi

- **2 giugno 1946:** si svolge il referendum istituzionale e le elezioni per l'Assemblea Costituente.
- - 12.717.923 voti per la Repubblica (54,3 %)
- - 10.719.284 voti per la Monarchia. (45,7 %)
- **28 giugno 1946:** l'Assemblea Costituente elegge Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato.
- **15 luglio 1946:** l'Assemblea Costituente decide di nominare, al suo interno, una Commissione di 75 membri (presieduta da Meuccio Ruini) incaricata di elaborare e proporre un progetto di Costituzione.
- **31 gennaio 1947:** la Commissione dei 75 presenta il progetto di Costituzione.
- **4 marzo - 22 dicembre 1947:** l'Assemblea discute il progetto.
- **22 dicembre 1947:** l'Assemblea Costituente approva la Costituzione a scrutinio segreto (453 Si, 62 No).

Costituzione

(139 articoli e 18 disp. transitorie e finali)

- Principi fondamentali, artt. 1-12
- Diritti e doveri dei cittadini, Parte I, artt. 13-54
- Ordinamento della Repubblica, Parte II, artt. 55-139

Struttura della Costituzione

- **PRINCIPI FONDAMENTALI : Art. 1-12**

PARTE I:

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I: rapporti civili: Art. 13-28

Titolo II: rapporti etico-sociali: Art. 29-34

Titolo III: rapporti economici: Art. 35-47

Titolo IV: rapporti politici: Art. 48-54

- **PARTE II:**

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I: il Parlamento: Art. 55-82

Titolo II: il Presidente della Repubblica: Art. 83-91

Titolo III: il Governo: Art. 92-100

Titolo IV: la Magistratura: Art. 101-113

Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni: Art. 114-133

Titolo VI: Garanzie Costituzionali: Art. 134-139

Principi fondamentali

- **Articolo 1:** sancisce il grande *principio* democratico *della sovranità popolare*. Essa si esercita nelle sole forme individuate dalla Costituzione, cioè attraverso i canali della democrazia rappresentativa e quelli (più limitati) della democrazia diretta.
- **Articolo 2:** afferma l'*inviolabilità dei diritti umani*, dell'individuo e delle formazioni sociali, ma anche l'inderogabilità dei doveri di solidarietà..
- **Articolo 3:** afferma l'*uguaglianza formale* dei cittadini davanti alla legge ma anche il dovere pubblico di rimuovere le disuguaglianze di fatto, per raggiungere la *uguaglianza sostanziale*.
- **Articolo 4:** sancisce il *diritto al lavoro*, che è, *al tempo stesso, anche un dovere* per tutti i cittadini italiani. Tutte le attività lavorative debbono concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

...contenuti

- **Articolo 5:** stabilisce l'*unità e indivisibilità della Repubblica*. Contemporaneamente si riconoscono e promuovono le autonomie locali e il decentramento amministrativo.
- **Articolo 6:** tutela le *minoranze linguistiche*.
- **Articolo 7:** sancisce l'*indipendenza reciproca di Stato e Chiesa* cattolica. Rimanda ai Patti Lateranensi per la regolazione dei loro rapporti.
- **Articolo 8:** riconosce l'*eguaglianza delle confessioni religiose* davanti alla legge.
- **Articolo 9:** tutela il *paesaggio e il patrimonio storico-artistico nazionale* e promuove lo sviluppo della *cultura e della ricerca*.

Principio di internazionalismo

- **Articolo 10 e 11:** regolano i *rapporti tra ordinamento interno ed internazionale*. In particolare, con l'art.11, *l'Italia ripudia la guerra* come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.
- **Articolo 12:** descrive la *bandiera* italiana.

Una lacuna

- Il nostro testo costituzionale è stato redatto in un periodo in cui l'unione europea non esisteva per cui l'adeguamento ai trattati istitutivi e alla normativa comunitaria è avvenuto attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 11
- Unico richiamo all'ordinamento comunitario si ha nell'art.117, come modificato nel 2001

Parte I, Diritti e doveri dei cittadini

- Sono scanditi in quattro Titoli secondo un criterio di socialità progressiva
- Rapporti civili (riguardano la sfera di azione individuale dei singoli)
- Rapporti etico-sociali (riguardano l'individuo a contatto con formazioni sociali quali famiglia e scuola)
- Rapporti economici (lavoro ed economia)
- Rapporti politici (diritto di voto, partiti, doveri di difesa della Patria...)

Parte II, Ordinamento della Repubblica

- Disciplina gli organi costituzionali e il loro funzionamento: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo
- Poi disciplina la Magistratura, le Regioni, le Province, i Comuni
- Infine le garanzie costituzionali
- Disposizioni transitorie e finali

Leggi costituzionali e di revisione costituzionale

- Sono di pari rango rispetto alla Costituzione e servono per integrarla e modificarla
- Esempi: l. cost. 18-10-2001 n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); l. cost. 11-03-1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale)

Art. 138

- Devono essere adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione

Il procedimento aggravato

- **Duplica deliberazione** da parte di ciascuna camera, la seconda a distanza non inferiore a tre mesi
- Approvazione in seconda deliberazione a **maggioranza assoluta** dei componenti di ciascuna camera
- Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il **referendum costituzionale** da parte di 500 mila elettori, 5 consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera
- In alternativa, approvazione in seconda deliberazione a **maggioranza dei due terzi** dei componenti di ciascuna camera, senza possibilità di richiedere il referendum

La revisione costituzionale (comparazione)

- In **Germania** tutte le modifiche devono ottenere il consenso di almeno **2/3 dei membri delle Camere**. Così anche in **Portogallo**, in **Giappone**, dove è previsto anche un **referendum**, e in **Belgio**, dove è previsto che siano elette **nuove Camere prima della votazione finale della riforma**.
- In alcuni paesi nordici, come la **Norvegia**, la **Svezia** e la **Danimarca**, sulla falsariga delle Costituzione rivoluzionaria francese dei '91, è previsto che il Parlamento che propone una riforma costituzionale venga sciolto e sia rinviato alle **nuove Camere la approvazione finale**.

... comparazione

- Spesso è prevista anche l'approvazione diretta del popolo con il **referendum**. Così in **Grecia**, dove sono previste due deliberazioni successive delle "vecchie" Camere e **una delle "nuove"**, imponendo comunque, prima o dopo, che sia raggiunta la maggioranza dei **3/5 dei deputati**.
- In **Spagna** le riforme richiedono la maggioranza almeno dei **3/5 dei membri** delle Camere; ma per le riforme più importanti è prescritto che le due Camere votino a maggioranza dei due terzi, siano poi sciolte, siano indette le elezioni e convocate le **nuove Camere**, che devono riapprovare ancora con la stessa maggioranza la proposta di riforma-proposta che, infine, deve essere sottoposta a **referendum**

... comparazione

- Negli **Stati Uniti** gli emendamenti devono passare attraverso un doppio filtro, quello dei **Congresso** e quello dei **parlamenti degli Stati membri**, e le maggioranze richieste variano, tra proposta e approvazione finale, dai **2/3** ai **3/4** dei voti (si pensi che l'approvazione del XXVII emendamento della Costituzione americana ha richiesto un procedimento durato più di due secoli!). Solo in **Francia** è possibile cambiare la Costituzione con voto a maggioranza semplice dalle due Camere, ma occorre anche l'approvazione del popolo tramite **referendum**: questo può essere evitato solo se le Camere, convocate a congresso dal Presidente della Repubblica, approvano la proposta a maggioranza dei **3/5 dei voti validi**

Limiti alla revisione costituzionale

- Art.139 (la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale)
- La Corte Costituzionale ha rilevato l'esistenza di principi (art. 2) che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali in quanto “appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (sent. 1146/1988)

Sentenza 1146/1998

La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la **forma repubblicana** (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei **valori supremi** sui quali si fonda la Costituzione italiana.

... sentenza 1146/1988

Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i **principi supremi dell'ordinamento costituzionale** abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare “copertura costituzionale” fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai “principi supremi dell'ordinamento costituzionale” (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte “in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana” (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).